

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Come calcolare il reddito da allevamento

Ai fini del calcolo delle imposte sul reddito viene stabilito per ciascuna specie di animali il numero di capi rientrante nella tassazione catastale e il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo

di **Daniele Hoffer**

Sono stati pubblicati i valori per determinare il reddito derivante dall'attività di allevamento animali, eccedente i limiti di cui all'articolo 32 del Tuir (dpr n. 917/86). I valori, validi per il biennio 2009-2010, di cui all'apposito decreto del Ministero delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17-6-2010, confermano quelli del biennio precedente.

Il provvedimento arriva in ritardo rispetto alla naturale scadenza del biennio, considerando oltretutto che è ormai quasi completata la predisposizione del modello Unico 2010 riferito all'anno 2009 per il calcolo delle relative imposte a saldo (la scadenza era fissata al 16 giugno, ovvero al 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%).

Il Testo Unico (articoli 32 e 56) prevede che un apposito decreto emanato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste, per ogni biennio stabilisca per ciascuna specie di animali il numero di capi allevabili rientrante, ai fini del calcolo delle imposte sul reddito, nella tassazione catastale, considerando la potenzialità produttiva dei terreni e le unità foraggiere occorrenti per la specifica specie allevata.

Viene così poi determinato in modo forfettario il reddito derivante da ogni capo allevato «in eccedenza», stabilendo ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite indicato, e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio. Tali valori tengono conto anche della diversa incidenza dei costi.

Nel caso di trasformazione dei prodotti derivanti dall'allevamento (attività agricola connessa rientrante ordinaria-

mente nella tassazione catastale), il reddito dell'allevamento eccedente calcolato in modo forfettario va considerato comprensivo anche del reddito derivante dalla vendita dei prodotti trasformati.

In altri termini, per le imprese agricole che determinano il reddito imponibile sulla base del reddito agrario del fondo (art. 32 del dpr 917/86), il reddito dell'attività di allevamento, svolta in connessione con il terreno, è compreso in quello agrario dei terreni se, in base ai citati conteggi, il fondo aziendale risulta potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario (pur non essendo indispensabile che i mangimi vengano effettivamente prodotti).

In caso contrario, per i capi che eccedono quelli allevabili «coperti» dalla potenzialità del terreno, si rientra nel campo del reddito d'impresa, ma la relativa determinazione del reddito avviene in modo forfettario, sulla base dei parametri stabiliti con il decreto ministeriale.

Va comunque considerato solamente il terreno che risulta funzionale e collegabile all'allevamento, in virtù, ad esempio, della di-



Gli animali nati in azienda devono essere caricati nel ciclo di allevamento solo una volta completato l'allattamento

stanza dallo stesso; inoltre, qualora il periodo d'imposta risulti superiore o inferiore a 12 mesi, i redditi calcolati forfettariamente vanno ragguagliati alla durata dello stesso. Il reddito forfettario deve dunque essere rapportato alla durata dell'esercizio, riducendo il reddito agrario in proporzione ai giorni di svolgimento dell'attività, e considerando per il calcolo solamente i capi allevati in tale periodo, come rilevabili dai cicli conclusi in quest'arco di tempo.

Quali animali vanno conteggiati

Per stabilire il numero dei capi allevati va tenuto il registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, ai sensi del dpr 600/1973, obbligatorio ai fini delle imposte dirette per il calcolo del numero degli animali allevati nell'anno; per capi allevati si intendono quelli che nel corso dell'esercizio hanno concluso il ciclo di allevamento, e vanno pertanto conteggiati i capi presenti alla fine di ogni ciclo chiuso nell'anno (anche se iniziato l'anno prima), mentre non va considerato l'ultimo ciclo, se non ancora chiuso al 31 dicembre.

Devono essere conteggiati anche eventuali animali venduti prima della conclusione di un ciclo, mentre non vanno considerati i capi morti durante l'allevamento. Gli animali nati in azienda devono invece essere caricati nel ciclo di allevamento solamente quando è trascorso il periodo di allattamento. Gli animali invenduti alla fine di un ciclo vanno caricati nel ciclo successivo, e quindi riconsiderati nel conteggio del numero capi allevati, ma solamente se permangono nel ciclo stesso per un periodo superiore alla metà della sua durata.

Per poter calcolare in modo forfettario il reddito da allevamento è necessario il possesso del reddito agrario dei terreni (ovvero che vi sia la conduzione di terreni, posseduti in proprietà, affitto o altro diritto reale), e che la specie animale allevata sia compresa tra quelle contenute nel decreto ministeriale; viceversa, l'imponibile fiscale va determinato in modo analitico, sulla base dei costi e ricavi d'esercizio. Ad esempio, negli ultimi anni tra le specie animali ammesse al calcolo forfettario del reddito rientrano anche i cani; non è compreso invece l'allevamento di gatti.

Nel caso di allevamenti «senza terra» (ovvero se non c'è la conduzione di nessun terreno), l'intera attività rientra nel campo del reddito d'impresa e l'imponibile fiscale va determinato sulla base dei costi e ricavi d'esercizio. ●